

L'omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Altieri), sentenza n. 262 del 28 novembre 2023

La violazione dell'art. 33 cdf (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente.

Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizione va individuato nel momento cui:

- 1) il professionista ponga fine all'omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure
- 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l'asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell'altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare;
- 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.